Regolamento per il rilascio e l'utilizzo dei permessi di accesso e sosta in Zona a Traffico Limitato (ZTL), per la Corsia Preferenziale e dei contrassegni per disabili di cui all'art.381 DPR 495/1992.

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina quadro in materia di permessi per l'accesso alla Zona a traffico limitato (ZTL), così come definita dall'art.3 c.1 punto 54, alla Corsia Preferenziale cosi come definita dall'art.3 c.1 punto 17 del D.lgs.nr.285/1992, ed in materia di contrassegni di sosta e circolazione per disabili di cui all'art.381 DPR 495/1992 (così come modificato dal DPR 30.7.2012 n.151).

2. Si demanda ad altre tipologie di provvedimento (deliberazione di Giunta o ordinanza dirigenziale) la disciplina di rispettiva competenza e di dettaglio della presente materia; di tale ulteriore disciplina il presente Regolamento stabilisce i criteri ed i principi.

CAPO II – ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO *E ALLA CORSIA PREFERENZIALE.*

Art. 2 – Indirizzi.

1. Nell'adozione di deliberazioni di Giunta o di ordinanze dirigenziali devono essere osservati i seguenti criteri con riferimento alle Zone a traffico limitato, alla Corsia Preferenziale ed alla gestione degli accessi:

a) progressiva limitazione dell'accesso dei veicoli diversi dai velocipedi;

b) riserva di aree di sosta su suolo pubblico dedicate, ai titolari di contrassegno disabili o alla funzione di carico/scarico merci;

c) previsione, per specifiche categorie di veicoli, dell'abilitazione all'accesso in ZTL e alla Corsia Preferenziale senza rilascio di contrassegno e con inserimento delle targhe in un sistema informatico di controllo;

d) introduzione di controlli automatizzati tra banca dati residenti e banca dati titolari di permessi ZTL, permessi disabili e di accesso alla Corsia Preferenziale;

e) osservanza del principio di semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio dei permessi, compreso il loro rilascio con validità pluriennale.

Art. 3 – Ambiti di competenza della Giunta Comunale.

1. Compete alla Giunta Comunale la scelta di definire e disciplinare i seguenti aspetti con riferimento agli accessi e alla sosta in ZTL, alla Corsia Preferenziale ed al rilascio dei permessi:

a) eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe;

b) modalità di rinnovo dei permessi;

c) individuazione delle categorie di soggetti abilitati al transito in ZTL senza rilascio di contrassegno;

d) abilitazione delle varie categorie di permessi alla sosta negli appositi stalli;

e) numero di targhe autorizzabili all'accesso e da apporre sui vari contrassegni;

f) durata di validità dei contrassegni;

g) numero di permessi rilasciabili ad ogni famiglia residente e ad ogni altro soggetto avente titolo;

h) durata della sosta ammessa;

i) limitazioni a specifici percorsi per gli accessi autorizzati per specifiche finalità;

l) particolari tipologie di veicoli ammessi all'accesso in ZTL.

2. Tutti gli aspetti attuativi delle disposizioni della Giunta Comunale di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento assunto a cura del dirigente responsabile del competente settore comunale.

Art. 4 - Estensione della ZTL o modifica della Corsia Preferenziale

1. L'estensione della ZTL o la modifica della Corsia Preferenziale è stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell'art.7 c.9 del D.lgs.nr.285/1992.

2. Le aree ZTL possono essere diversamente regolate con riferimento:

a) alla loro estensione;

b) alla restrizione nell'accesso delle diverse tipologie di veicoli o delle categorie di soggetti autorizzati;

c) alla fascia oraria di accesso.

Art. 5 - Tipologie di permessi ZTL e per la Corsia Preferenziale

1. Possono essere rilasciati permessi per l'accesso in ZTL a favore delle seguenti categorie:

a) residenti in ZTL, nelle vie "di libero accesso" o nelle aree pedonali ivi presenti.

La maggiore età, la residenza e il possesso della patente di guida costituiscono requisito per il rilascio, salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso della presente lettera a);

Sono assimilati ai residenti quei soggetti che esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia motivato e comprovato da particolari esigenze lavorative o di studio o da esigenze connesse ad incarichi istituzionali. In questo caso la richiesta di accesso deve essere correlata dall'adempimento previsto per l'art. 94 comma 4/bis del C.d.S (uso esclusivo del veicolo per un periodo superiore a 30 gg.)

Il rinnovo dei permessi per residenti avviene, su richiesta, con modalità automatiche ferma la possibilità da parte del Comune di verificare, anche infrannualmente, il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso.

Nel contrassegno rilasciato ai residenti, non in possesso di patente di guida, verrà indicato il numero di targa di un solo veicolo utilizzato da familiare non convivente, o altro soggetto, che concorra all'assistenza del richiedente.

b) possessori di posto auto in immobile posto ZTL.

L'autorizzazione rilasciata ai proprietari o possessori (ad es. per diritto d'uso, usufrutto, comodato, locazione, rapporto lavorativo, ecc.) di posti auto all'interno della ZTL consente unicamente la circolazione dei veicoli autorizzati per il raggiungimento del posto auto, con esclusione della sosta.

Il richiedente, all'atto della richiesta, deve fornire idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati al primo capoverso.

All'atto del rilascio o del rinnovo del permesso, che avviene, su richiesta, in automatico, o nel corso della sua validità il Comune ne verifica il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso. La perdita del titolo che legittima il possesso del posto auto comporta l'invalidità del permesso già rilasciato, a prescindere dalla sua scadenza.

c) gestori di esercizi commerciali o attività di somministrazione di alimenti o bevande con sede in ZTL e vie "di libero accesso" o nelle aree pedonali ivi presenti, unicamente con le finalità di attività di carico/scarico a supporto dell'esercizio

Si procede con il rinnovo dei permessi con modalità automatiche da parte del Comune che verifica, all'atto del rinnovo o anche infrannualmente, il mantenimento dei requisiti che legittimano il rilascio del permesso.

d) soggetti che svolgono attività artigiana o di assistenza tecnica, imprese di onoranze funebri o attività di consegna a domicilio, per le esigenze strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

e) altri soggetti per motivate e comprovate necessità di accesso in ZTL per periodi determinati (permessi temporanei).

Per tali permessi la durata, la facoltà di sosta, le fasce d'accesso ed i percorsi ammessi devono essere coerenti con le finalità del rilascio e le reali esigenze espresse in sede di domanda. Il rinnovo di tale tipologia di permesso è subordinato a presentazione di specifica domanda.

2. E' facoltà della Giunta prevedere la sospensione del rinnovo automatico delle categorie di permessi, per le quali lo stesso è previsto, qualora vi sia l'esigenza di effettuare una revisione od un controllo complessivi dei permessi esistenti.

Della sospensione del rinnovo automatico deve essere data informativa adeguata.

3. I permessi sono richiesti agli uffici comunali competenti utilizzando la modulistica disponibile presso gli stessi e pubblicata sul sito del Comune e facendo ricorso all'autocertificazione, ove previsto.

Gli uffici provvedono all'effettuazione dei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni.

4. I modelli dei contrassegni sono approvati con provvedimento dirigenziale.

5. I contrassegni riportano nella parte "fronte", leggibile nell'esposizione all'interno del veicolo, l'indicazione delle targhe dei veicoli autorizzati. I dati del titolare del permesso sono riportati sul retro.

Art. 6 – Soggetti che possono accedere all'area senza permesso

I medici che esibiscano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine di appartenenza, possono accedere all'area senza doversi previamente munire di permesso, unicamente con finalità di visite domiciliari urgenti in ZTL.

Lo stesso dicasi per l'accesso alla ZTL da parte di veicoli appartenenti alle forze di Polizia, quando vi accedano per finalità di servizio.

CAPO III – CONTRASSEGNI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER DISABILI IN VIA PERMANENTE O TEMPORANEA.

Art. 7 – Rilascio e utilizzo dei contrassegni di parcheggio per disabili.

1. Ai sensi dell'art.381 del DPR nr.495/1992, il Comune rilascia specifico contrassegno (permesso) per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta residenti nel Comune di Cantello. Il contrassegno rilasciato è conforme al modello previsto dalla Raccomandazione nr.98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4.6.1998, attuata con DPR 30.7.2012 n.151.

Lo stesso sarà rilasciato entro 15 gg. dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria all'ufficio protocollo

Sul contrassegno viene apposto un ologramma anticontraffazione con logo del Comune.

2. Il contrassegno ha valore su tutto il territorio comunitario, è strettamente personale e non è vincolato ad alcun specifico veicolo, né al possesso della patente di guida da parte del titolare del permesso.

3. Il titolare del permesso o l'incaricato alla sorveglianza del minore disabile o inabile, comunica agli uffici competenti le targhe da apporre sul contrassegno e da inserire nel sistema informatizzato, al fine di consentire il transito in ZTL.

4. Nel caso di accesso occasionale all'interno della ZTL, dovrà essere comunicato di volta in volta il numero di targa del veicolo utilizzato, prima di entrare nella ZTL.

5. L'utilizzo di veicoli diversi da quelli segnalati per accedere alla ZTL dovrà essere, comunicato preventivamente agli uffici con indicazione della targa del veicolo utilizzato. La stessa segnalazione agli uffici dovrà essere effettuata dai titolari di permessi rilasciati da altri Comuni nel caso di accesso alla ZTL del Comune di Cantello.

6. L'autorizzazione ha validità di cinque anni.

7. Unitamente alla domanda di rilascio deve essere presentata specifica certificazione medica dello specialista, dell'ASL o verbale nell'ambito della procedura amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, con le specifiche indicate dagli uffici di ASL ed INPS per la quale non è ammessa autocertificazione.

8. Alla scadenza del permesso con durata di cinque anni, lo stesso sarà rinnovato previa dichiarazione del medico di base che confermi il perdurare delle condizioni di invalidità che ne hanno legittimato il precedente rilascio.

9. Alla scadenza del permesso con durata inferiore ai cinque anni per il rinnovo deve essere acquisita nuova certificazione medica aggiornata.

10. I permessi sono richiesti agli uffici comunali competenti utilizzando la modulistica disponibile presso gli stessi e pubblicata sul sito del Comune.

11. Ai veicoli che espongono il permesso disabili sono consentite la circolazione e la sosta secondo le modalità e i criteri previsti dal D.P.R. nr. 503/1996 e dal C.d.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – Rilascio e utilizzo dei contrassegni temporanei.

1. Per cause di invalidità a tempo determinato viene rilasciato un permesso con la stessa durata della causa di invalidità certificata da competente struttura sanitaria.

2. Per i soggetti con problemi di deambulazione temporanea che per esigenze di cura si devono recare presso una struttura sanitaria all'interno della ZTL verranno rilasciati dei permessi di accesso

temporanei limitati ai giorni e agli orari delle visite specialistiche previa presentazione di specifica richiesta correlata da certificato dal medico specialista, più dichiarazione del titolare della struttura dei giorni e degli orari delle visite e/o terapie.

CAPO IV - DECADENZA, DIVIETI ED OBBLIGHI.

Art. 9 – Decadenza dei permessi ZTL

1. I permessi rilasciati per il transito e la sosta in ZTL decadono automaticamente:
a) per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio come definiti al precedente art. 5;
b) nel caso di decesso del titolare;
c) alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

2. E' fatto obbligo ai titolari di comunicare agli uffici competenti per il rilascio, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle cause di cui al primo comma, il venir meno dei requisiti e condizioni. Negli stessi termini si dovrà provvedere alla restituzione del contrassegno.

3. Nel caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di restituire il permesso agli uffici competenti al rilascio senza farne uso ed entro il medesimo termine di cui al comma 2.

4. Nel caso di decadenza accertata d'ufficio, entro 30 giorni gli uffici provvedono a disabilitare il permesso senza alcun obbligo di darne comunicazione all'interessato.

5. Alla scadenza del termine di validità del permesso non vi è alcun obbligo, in capo agli uffici, di darne comunicazione all'interessato.

Art. 10 – Divieti per i titolari di permessi Z.T.L

1. L'utilizzo del permesso è consentito unicamente agli aventi diritto fatto salvo l'utilizzo da parte di appartenenti al nucleo familiare degli stessi.

2. E' vietato utilizzare riproduzioni fotostatiche (o di altro genere) del contrassegno originale o alterare il contenuto grafico o le targhe del contrassegno rilasciato.

3. E' vietata l'esposizione del contrassegno su veicolo con targa diversa da quella apposta sul contrassegno stesso.

Art. 11 – Obblighi dei titolari di permessi ZTL e della Corsia Preferenziale .

1. Il titolare del permesso deve prestare la massima attenzione:
a) alla scadenza del permesso;
b) alle prescrizioni sul medesimo apposte;
c) alla corretta trascrizione del numero di targa.

2. Il contrassegno, per tutto il periodo di accesso e sosta del veicolo in ZTL, deve essere esposto sul parabrezza con la parte frontale leggibile all'esterno.

3. La mancata esposizione, cosi come l'esposizione non conforme del contrassegno, equivale alla mancanza del titolo di autorizzazione all'accesso.

4. Il contrassegno divenuto non leggibile con riferimento alla tipologia ed al numero di targa apposta deve essere restituito agli uffici competenti per la sostituzione.

5. In caso di temporanea indisponibilità del veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso, il titolare, qualora intenda utilizzare un veicolo diverso, deve comunicare preventivamente al competente ufficio sia il numero di targa del veicolo sostitutivo sia il periodo durante il quale il medesimo è utilizzato.

6. In caso di sostituzione definitiva del veicolo per il quale è stato rilasciato il permesso, il titolare di quest'ultimo deve comunicare preventivamente al competente ufficio il nuovo numero di targa e la data di decorrenza dell'utilizzo del nuovo veicolo.

7. Ogni qualvolta si renda necessaria la comunicazione di un numero di targa per l'inserimento nell'apposito sistema, è posta a carico del dichiarante la corretta comunicazione dei dati della targa. La presente disposizione si applica anche a coloro che, pur non titolari di permesso, sono autorizzati al transito in ZTL.

Art. 12 - Obblighi e divieti per i titolari di permessi disabili

1. Nel caso di decesso del titolare del permesso è fatto obbligo agli eredi di restituire il permesso agli uffici competenti entro 30 gg..

2. Il contrassegno scaduto o rilasciato a persona deceduta dopo il rilascio, non deve essere esposto sul veicolo.

3. Il contrassegno disabili deve essere esposto secondo le norme che disciplinano la materia.

4. E' vietato utilizzare riproduzioni fotostatiche (o di qualunque altro genere) del contrassegno originale o alterarne il contenuto grafico.

Art. 13 – Furto e smarrimento del contrassegno.

1. Nel caso di furto del contrassegno disabili, ZTL o Corsia Preferenziale l'interessato deve presentarsi, con denuncia sporta ad un organo di Polizia, agli uffici comunali competenti per il rilascio di un nuovo permesso.

2. Nel caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del contrassegno l'interessato deve presentarsi agli uffici comunali competenti per il rilascio di un nuovo contrassegno presentando motivata autocertificazione.

3. E’ fatto obbligo a chiunque ritrovi un permesso disabili o ZTL o Corsia Preferenziale oggetto di furto o smarrimento restituirlo agli uffici competenti per il rilascio.

4. La mancata sostituzione entro i termini di legge del contrassegno rilasciato precedentemente con il modello comunitario-europeo, comporta il ritiro del vecchio contrassegno finalizzato alla sua sostituzione mediante rilascio da parte degli uffici competenti.

CAPO V – ILLECITI AMMINISTRATIVI E RELATIVE SANZIONI.

Art. 14 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal Codice della Strada nonché da eventuali deroghe al presente regolamento previste da ordinanze temporanee, per le violazioni agli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano sanzioni amministrative pecuniarie, secondo i principi di cui all’art. 7/bis del D.L.g.s. nr. 267/2000 e s.m.i., nonché le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/1981 nr.689 e s.m.i..

Art. 15 – Sanzioni accessorie in materia di permessi ZTL o Corsia Preferenziale.

1. L’utilizzo di copie del contrassegno, finalizzato all’utilizzo di stalli di sosta riservati, comporta l’applicazione della sanzione prevista dal codice della strada oltre al ritiro e sospensione della validità dell’originale per tre mesi. In caso di recidiva il permesso originale è soggetto a revoca definitiva per il periodo di validità residuo.

2. L’utilizzo di un permesso su un veicolo diverso da quello indicato, comporta la sanzione del ritiro del permesso per un mese.

3. Qualora ai veicoli di proprietà del titolare del permesso, nel corso della sua validità, siano elevate più di due violazioni per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze attuative, è applicata la sanzione della sospensione della validità del permesso per trenta giorni.

4. L’errata comunicazione dei dati del numero di targa, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà essere sottoposta a precisa verifica del Responsabile della Polizia Locale.

Art. 16 – Sanzioni accessorie in materia di permessi disabili.

1. L’utilizzo di copie fotostatiche o simili del contrassegno disabili, comporta oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento, il ritiro delle stesse, fatte salve eventuali responsabilità di natura penale.

2. In caso di mancata restituzione del contrassegno, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 12, ovvero in caso di utilizzo illecito o di esposizione, gli uffici preposti e gli organi di vigilanza competenti procedono, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento, anche al ritiro del contrassegno.

Art. 17 –Accesso alla Corsia preferenziale

L'utilizzo della corsia preferenziale di accesso alla dogana valico turistico in Via Monte Generoso, compresa tra l'intersezione tra il valico in uscita dalla Svizzera e la corsia di accesso dalla provinciale nr.03 sarà riservata previo rilascio di apposito permesso o registrazione della targa nella banca dati informatizzata del veicolo utilizzato presso l'ufficio comunale competente per le seguenti categorie di utenti :

a) Car Pooling consistente nel permesso di transito a tutti quei veicoli con almeno tre persone a bordo;

b) ai residenti a Gaggiolo muniti di apposita autorizzazione;

c) agli autobus in transito per la Svizzera;

d) ai veicoli di tutti i soggetti pubblici e privati che svolgano la loro attività lavorativa all'interno dello spazio doganale del valico turistico

Art. 18 – Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, sono applicate anche nei confronti degli autorizzati al transito in ZTL o Corsia Preferenziale senza rilascio di contrassegno.